

Legge 104/92

di Cristina
Larentis
APSS

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: permessi e congedi lavorativi.

La Legge 104 del 5 febbraio 1992 stabilisce il diritto per le persone portatrici di handicap di integrarsi attivamente nei diversi ambiti della vita sociale, lavorativa, familiare, scolastica e di relazione. Per chiedere l'accertamento dello stato di handicap, in Provincia di Trento, è necessario compilare l'apposita domanda differenziata in relazione alla persona che la presenta, indicando i dati anagrafici e i benefici richiesti, allegando un certificato medico redatto in data non antecedente a sei mesi.

La consegna della domanda può avvenire con diverse modalità:

- direttamente allo sportello dedicato presso l'Unità Operativa di Medicina Legale (aperto tutti i giorni lavorativi dalle 08.30 alle 12.00);
- per via postale;
- tramite gli Istituti di Patronato e/o le Associazioni di categoria;
- tramite gli sportelli periferici di Informazione e Assistenza al Pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

La valutazione viene effettuata da una Commissione composta da un medico specialista in Medicina Legale, da un medico specialista esperto della patologia e da un operatore sociale della Provincia Autonoma di Trento.

Il riconoscimento dello stato di handicap non va confuso con quello dell'invalidità civile e con le altre invalidità derivanti da cause di lavoro, di servizio e di guerra.

Sono procedimenti distinti che hanno criteri valutativi e finalità diverse.

Non è necessario per la presentazione della domanda di handicap una pregressa valutazione dello stato di invalidità.

Considerato che la quasi totalità delle domande presentate è finalizzata all'ottenimento dei benefici previsti per il settore lavorativo, è necessario focalizzare l'attenzione su permessi e congedi, anche alla luce delle recenti modifiche apportate dalla Legge 4 novembre 2010 n. 183 e dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n. 119 (e successive circolari esplicative emana-



te dal Dipartimento Funzione Pubblica e dall'INPS per il settore privato).

Ai fini dell'ottenimento dei benefici lavorativi è ammissibile solamente la certificazione emessa ai sensi dell'art. 3, c. 3 della Legge n. 104/92 (condizione di handicap in situazione di gravità).

Il cittadino lavoratore disabile può chiedere direttamente per sé, ai sensi dell'art. 33, c. 6 della Legge n. 104/92, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità per usufruire di due ore di permesso giornaliero o in alternativa i tre giorni di permesso mensile retribuito.

I problemi applicativi più evidenti nascono nei casi di richiesta formulata ai sensi dell'art. 33, c. 3 della Legge n. 104/92 per l'assistenza, da parte di familiari, a persona affetta da handicap in situazione di gravità (non ricoverata a tempo pieno) che possono "fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito".

Le persone legittimate a fruire dei tre giorni di permesso mensile, sono attualmente individuabili nel coniuge e parenti e affini entro il secondo grado. È prevista un'estensione al terzo grado se i genitori

o il coniuge risultano deceduti o mancanti, ultra65enni o affetti da patologie invalidanti. Se le persone da assistere sono più di una, la legge prevede che si tratti del coniuge, di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 6 del Decreto Legislativo n. 119/2011 e art. 33, c. 3 bis della Legge n. 104/92).

Altra novità di rilievo, finalizzata ad evitare gli abusi registrati, è l'introduzione della controversa figura del referente unico individuabile nel caregiver ovvero testualmente colui "che assume il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito" (Cfr. parere Consiglio di Stato n. 5078/2008 e interpello n. 32/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2011).

Già in precedenza era chiaro come il totale dei tre giorni fosse riferito ad una persona affetta da handicap grave e non che più beneficiari potessero usufruire di tre giorni a testa per la stessa persona.

Tale criterio viene ora interpretato come divieto di alternatività con una sola eccezione: nel caso di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità per il quale il diritto ai tre giorni è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori anche adottivi.

Pertanto i genitori di un bambino fino a tre anni possono alternarsi nella scelta tra due ore di permesso giornaliero, tre giorni di permesso mensile anche frazionabile in ore o il prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% (ex congedo facoltativo) per un periodo massimo di tre anni (36 mesi) comprensivo dei normali periodi di congedo. Se il congedo parentale non è stato del tutto fruito si può ri-

chiedere il restante dai tre agli otto anni d'età del bambino in alternativa ai tre giorni di permesso mensile retribuito anche frazionabile in ore.

Dagli otto anni in poi si possono richiedere i tre giorni di permesso mensile anche frazionabili in ore.

Il congedo parentale ed il congedo non retribuito per gravi motivi familiari non vanno confusi con il congedo biennale retribuito inizialmente introdotto alla legge n. 388/2000 (art.80, comma 2) ripreso dal Decreto Legislativo n. 151/2000 e modificato dal Decreto Legislativo n. 119/2011 (e dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 233 del 8 giugno, n. 158 del 18 aprile 2007 e n. 19 del 26 gennaio 2009 emanate in seguito al sollevamento di quesiti di legittimità costituzionale).

Il congedo biennale retribuito (con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione), prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni, anche frazionabili, per l'assistenza a persona affetta da handicap in situazione di gravità.

L'ordine dei beneficiari è individuabile nel coniuge convivente, nel padre o nella madre, in uno dei figli conviventi, in uno dei fratelli o una delle sorelle conviventi.

Si passa da un grado all'altro di parentela in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del familiare che precede nell'ordine di priorità.

Data la complessità dell'intera materia ed in presenza di problematiche applicative è indispensabile rivolgersi all'Inps, per il settore privato, o al proprio datore di lavoro se pubblico, specie in virtù delle "autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo o gestionale (circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010)". ■